PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Cassa Provinciale Antincendi -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo a favore della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker si impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia di consulenza assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Analisi delle polizze assicurative in essere e valutazione delle condizioni di copertura esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
2. Studio e proposta di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze assicurative anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, del mutamento del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente, con impostazione di un programma assicurativo, che evidenzi interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine;
3. Consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione e quantificazione dei rischi connessi all'attività della Cassa Provinciale Antincendi, prevenzione, controllo e gestione dei rischi, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, nonché consulenza generale in materia assicurativa;
4. Assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione che la Cassa Provinciale Antincendi riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
5. Controllo dei contratti emittendi mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati speciali d'appalto approvati dall'ente.
6. Soluzioni di particolari problematiche assicurative , con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazioni di singole polizze "ad hoc"
7. Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici;
8. Assistenza nella gestione amministrativa ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze contrattuali, pagamento dei premi e relative regolazioni, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
9. Rilascio di parere di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;

10. Assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le Compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);
11. Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
12. Formazione del personale individuato dalla Cassa Provinciale Antincendi per la gestione dei contratti assicurativi circa le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri, anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, ecc;
13. Messa a disposizione di strumenti, quali supporti magnetici e relative applicazioni, ovvero collegamenti informatici, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione con l'ausilio di programmi informatici già in uso presso la Provincia;
14. Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore del personale della Cassa Provinciale Antincendi che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (vita, infortuni, malattia, R.C.A., R.C.T., ecc.) ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa.
15. Obbligo di espletare il servizio, senza alcun onere a carico della Cassa Provinciale Antincendi conformemente all'offerta presentata in sede di gara.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.03.2016, con facoltà per l'Amministrazione di rinnovarlo per un ulteriore biennio alle stesse condizioni di cui all'aggiudicazione.

Nelle more delle procedure di stipulazione del contratto, la Cassa Provinciale Antincendi, previo accordo con l'aggiudicatario, può richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara. Si precisa che in ogni caso verranno effettuate le necessarie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate e sulla posizione giuridica dell'aggiudicatario, e, in caso di esito negativo delle verifiche, che comportassero l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, il broker non potrà richiedere alcun compenso o rimborso per l'opera svolta in via provvisoria.

4. REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

L'attività di brokeraggio relativa all'incarico di cui trattasi, non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico della Cassa Provinciale Antincendi, in quanto il servizio del broker, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione, (anche nell'ipotesi di selezione del contraente a seguito di gara), con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con la Cassa Provinciale Antincendi.

Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta relativa alla presente gara, e varrà per tutte le coperture assicurative di interesse della Cassa Provinciale Antincendi.

La percentuale di provvigione dichiarata in sede di gara rimarrà invariata per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà inoltre richiedere né alla Cassa Provinciale Antincendi né alle compagnie di assicurazione con cui la Cassa Provinciale Antincendi ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m. (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell'art. 3 – comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI

La Cassa Provinciale Antincendi autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore della Cassa Provinciale Antincendi, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Cassa Provinciale Antincendi.

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Cassa Provinciale Antincendi;
2. Trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione della Cassa Provinciale Antincendi ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

All'impresa di brokeraggio aggiudicataria è fatto espresso divieto:

- ☑ di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto della Cassa Provinciale Antincendi senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, formalmente rilasciata;
- ☑ di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Cassa Provinciale Antincendi;
- ☑ di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

La Cassa Provinciale Antincendi si impegna ai seguenti obblighi:

- ☑ non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- ☑ indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- ☑ comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della Cassa Provinciale Antincendi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Cassa Provinciale Antincendi.

Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dalla Cassa Provinciale Antincendi, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all'Amministrazione.

6. ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

La composizione minima dello Staff Tecnico che interfaccia con la Cassa Provinciale Antincendi, che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto, è così individuato:

- Responsabile referente del servizio, avente requisiti professionali previsti ed esperienza pluriennale nell'organizzazione di analoghi servizi di brokeraggio assicurativo. Il Responsabile ha il compito di intervenire, discutere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e deve garantire il corretto adempimento del servizio;
- Sostituto del Responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo, avente gli stessi requisiti;
- Struttura di supporto tecnico-amministrativa, costituita da personale qualificato da affiancare al Responsabile che si occupa della gestione operativa delle polizze assicurative; tali soggetti, unitamente al Responsabile e/o suo Sostituto, dovranno presenziare periodicamente presso gli uffici dell'ente ed ogni qualvolta si renda necessario su espressa richiesta dell'ente medesimo;
- Ufficio sinistri che si occupa della consulenza tecnica, legale peritale nella gestione dei sinistri, consistenza nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti della Compagnie di Assicurazione in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni, ecc;
- Struttura teorico-giuridica-specialistica impegnata a garantire continui ed efficaci collegamenti, scambi di flussi informativi, documentali, circolari periodiche riguardanti aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione.

7. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia di Assicurazione, in nome e per conto della Cassa Provinciale Antincendi, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.

Il broker trasmette alla Cassa Provinciale Antincendi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (n. di polizza , importo del premio, coordinate bancarie conto corrente dedicato, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il broker, a seguito dei versamenti dei premi di polizza, si impegna a rilasciare alla Cassa Provinciale Antincendi le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante la remunerazione corrisposta al broker ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione entro i termini indicati nelle rispettive polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

8. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

Le coperture assicurative della Cassa Provinciale Antincendi in essere al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono le seguenti:

POLIZZA	**DURATA**	**PREMIO ANNUO BASE** 30/06/2014 – 30/06/2015
Kasko Mezzi Speciali	30.06.2014./31.12.2016	€ 202.500,00
R.C.AUTO veicoli vigili del fuoco	30.06.2014/31.12.2015 con possibilità di proroga di un ulteriore anno	€ 264.031,61
TUTALE LEGALE	31.12.2013/31.12.2016	€ 10.721,64
INFORTUNI	30.06.2014./31.12.2016	€ 64.975,60
AEROMOBILI COMBINATA(	31.12.2013/31.12.2016	€ 618.853,25
TOTALE PREMI ANNUI LORDI (escluse le regolazioni premio ove contrattualmente previste)		**€ 1.161.082,10**

9. GARANZIE RIFERIBILI AD EVENTUALI DANNI

La Cassa Provinciale Antincendi ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni nell'espletamento del servizio stesso.

10. LIMITAZIONI PER IL BROKER INERENTI LA GESTIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al broker di cedere il contratto a terzi.

E' fatto divieto al broker di cedere i crediti derivanti dal contratto senza autorizzazione espressa dell'Ente.

Il broker non può subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

11. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verifichino almeno una delle seguenti situazioni, attestata dal Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile:

- l'esecuzione delle prestazioni nei primi sei mesi non risponda alle condizioni minimali del presente capitolato speciale d'appalto; a seguito di richiamo formale, con comunicazione A.R. all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, l'Impresa aggiudicataria, per almeno tre volte, non abbia ottemperato al termine assegnato;

ovvero si verifichi:

- il venir meno, per qualsiasi causa, dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al D.Lgs. 209/2005;
- il subappalto e/o la cessione del contratto di cui al precedente punto 10.;

- fallimento, concordato preventivo, stato di liquidazione, atti di sequestro e pignoramento a carico dell'aggiudicatario,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice Civile, la Cassa Provinciale Antincendi potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata AR, dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato.

Rimane salvo il diritto della Cassa Provinciale Antincendi di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto ed esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

La Cassa Provinciale Antincendi, in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

12. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

13. POLIZZA DI "RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE"

Entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Impresa è obbligata a produrre copia del contratto di polizza concernente i rischi di "Responsabilità Civile Professionale", stipulata ai sensi dell'art. 110 – comma 3, art. 112 – comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e artt. 11 e 15 del provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, stesso decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

La polizza deve essere mantenuta operate per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di Euro a € 5.000.000,00 per sinistro.

14. DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare in sede di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 , n.163 e s.m. a garanzia degli obblighi contrattuali assunti , in misura pari al 10% dell'importo netto di contratto (importo complessivo dei premi annui delle diverse polizze, escluse le regolazioni).

La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma nei termini stabilita dalla stazione appaltante determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dai dati personali, le informazioni nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto saranno trattate esclusivamente per le finalità connesse all'appalto medesimo. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

16. NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d’appalto si fa riferimento alle norme di legge in vigore.